

N. 00393/2010 REG.ORD.SOSP.

N. 00983/2010 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

Sul ricorso numero di registro generale 983 del 2010, proposto da:
Md Suzibur Rahman, rappresentato e difeso dall'avv. Bruno Martellone, con
domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R., ai sensi dell'art. 35 R.D.
26/6/1924 n. 1054.

contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e
difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata per legge in Venezia, San Marco,
63;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del provvedimento prot. n. P-TV/L/N/2010/30256187 emesso il 24/2/2010 e
notificato il 3/3/2010 con quale la Prefettura Ufficio Territoriale di Governo di
Treviso - Sportello Unico per l'Immigrazione ha rigettato la richiesta di
regolarizzazione/dichiarazione di emersione ai sensi della legge 102/2009
presentata dal ricorrente a favore del cittadino straniero Ahmed Badala..

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato,
presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 giugno 2010 il Presidente
Giuseppe Di Nunzio e uditi per le parti i difensori l'avvocato dello Stato Bonora
per l'Amministrazione resistente;

Considerato che in ordine al problema della rientrabilità della prima delle due
fattispecie dell'art. 14, c. 5° ter, D.Lgs. 286/98 nelle ipotesi di reato di cui agli
artt. 380 e 381 c.p.p. si sono manifestate oscillazioni innanzitutto in sede

amministrativa, avendo il Ministero dell'Interni in un primo tempo risposto a vari quesiti in materia nel senso negativo e, in un secondo tempo, con la circolare del 17 marzo 2010, disposto in senso positivo, con la conseguenza di escludere la sanabilità degli extracomunitari rientranti nella suddetta fattispecie;

in secondo luogo, si sono manifestate oscillazioni nella giurisprudenza dei TT.AA.RR., avendo questi talune volte ricompreso la medesima fattispecie, conformemente alla circolare del 17/3/2010, nell'ipotesi di cui all'art. 381, c. 1, c.p.p., con riferimento al massimo della pena edittale prevista, ovvero nell'ipotesi di cui all'art. 380 c.p.p., con riferimento alla prevista obbligatorietà dell'arresto in flagranza (v. T.A.R. Veneto III, n. 2212/10 T.A.R.. Umbria 4/5/2010 n. 277); mentre, al contrario, avendo altre volte ritenuto (v. T.A.R. Toscana, II, ord. 20/4/2010, n. 296, 300 e 301 e T.A.R. Veneto, III, ord. 28/4/2010 n. 265) che la ripetuta fattispecie avesse peculiarità che ne impediscano la sussumibilità nei predetti artt. 380 e 381 c.p.p.;

osservato come, nelle cennate situazioni di incertezza amministrativa e giurisprudenziali e in attesa che si consolidi un orientamento sulla questione e che si pronunci il Giudice Amministrativo di ultimo grado, non possa escludersi la sussistenza del prescritto requisito del fumus boni iuris;

ritenuto, inoltre, che sussiste anche il prescritto requisito del periculum in mora, in quanto in mancanza della sospensione del diniego impugnato, riprenderebbe efficacia l'ordine di espulsione irrogato al ricorrente;

ritenuto pertanto che sussistono i presupposti richiesti dall'art. 21, comma 8[^], della legge 6.12.1971 n. 1034, nel testo sostituito dall'art. 3, comma 1[^], della legge 21.7.2000 n. 205;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, terza sezione, ACCOGLIE la suindicata domanda cautelare, nei limiti di cui in motivazione e ai fini del riesame da parte dell'Amministrazione della domanda del ricorrente alla luce della predetta motivazione

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 23 giugno 2010 con l'intervento dei Signori:

Giuseppe Di Nunzio, Presidente, Estensore

Elvio Antonelli, Consigliere

Marco Morgantini, Primo Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 23/06/2010

IL SEGRETARIO